

n.r.g. 1/2025



Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti /Proc. Conc. CCII, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Salvatore Di Lonardo   Presidente

dott. Maria Troisi               Giudice rel.

Dott Luigi Bobbio               Giudice

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO SEMPLIFICATO EX**

#### **ART. 25 SEXIES CCII**

Letto il ricorso, ex art. 25-sexies CCII, depositato in data 03.06.2025 da **GT GROUP SERVICE SRL** (P.I. 05452870651), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roccapiemonte (SA) P.zza Aldo Moro n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Dente e Michele Bartolo, con cui la società debitrice ha chiesto al Tribunale di omologare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, così come dettagliatamente esposto nell'atto introduttivo;

vista la relazione finale dell'Esperto, ex art. 17 comma 8 CCII, Dr Stefano Speranza, datata 28.3.2025 e comunicata alla debitrice in data 04.04.2025, nella quale si attestava che :”...pur ritenendo l'esistenza di concrete prospettive di risanamento, la procedura di Composizione negoziata presentata dalla società GT GROUP SERVICE Srl non possa essere definita in assenza del consenso totalitario dei creditori chirografi falcidiati , ritiene praticabile per la società proponente lo strumento della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di 25-sexies ccii”; rilevato che l'Esperto attestava che le trattative non avevano avuto esito positivo, pur essendosi svolte senza che l'Esperto abbia individuato violazioni delle regole della correttezza e buona fede, e che la proposta della società



debitrice risultava maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

rilevato che il ricorso risulta depositato nel termine di 60 gg successivi alla comunicazione della relazione finale ex art. 17 comma 8 CCII;

rilevato che risultano depositati i documenti di cui all'art. 39 CCII;

visto il decreto del 02.07.2025 con cui il Collegio, stante la ritualità della proposta e tenuto conto dell'acquisita relazione finale dell'Esperto nonché del parere reso dallo stesso sui presumibili risultati della liquidazione, provvedeva agli adempimenti di rito di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25-sexies CCII nominando quale Ausiliario, Dr Vincenzo Grimaldi, con contestuale assegnazione di termine per il deposito del parere di cui al comma 4 del citato art. 25-sexies nonché fissando, con onere di notificazione a carico della società debitrice, l'udienza del 07.11.2025 per l'eventuale omologazione della proposta di concordato liquidatorio semplificato, con l'avvertimento ai creditori e a qualsiasi interessato della possibilità di proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;

visto il parere dell'Ausiliario reso in data 08.09.2025 nel quale si evidenziavano però criticità attinenti al piano concordatario ed in particolare:

1) assenza del verbale ex art. 120 bis CCII, 2) necessità di specificazione e rettifica incasso canoni di locazione del contratto del 18.07.2024; 3) necessità di rettifica delle poste passive, 4) necessità di specificazione delle spese di procedura, 5) necessità di previsione di un fondo rischi a copertura dell'eventuale escussione della garanzia MCC;

considerato che si costituivano i creditori Intesa San Paolo s.p.a., che formulava contestazioni, ma non insisteva nei motivi di opposizione all'esito dell'integrazione del piano di concordato, e Scatolificio Salerno s.p.a., che non formulava opposizioni;

rilevato che la società ricorrente in data 28.10.2025 depositava nota integrativa del piano concordatario;

considerato che all'udienza del 18.02.2026 veniva assegnato termine a parte ricorrente per depositato ulteriore integrazione in merito a quanto evidenziato dall'Ausiliario in udienza e che alla successiva udienza del 27.05.2026



l'Esperto, riportandosi alla relazione in atti, evidenziava che erano state superate tutte le criticità evidenziate in precedenza e confermava il suo parere favorevole all'omologazione del concordato. A tale udienza il procuratore della società ricorrente insisteva per l'omologazione del concordato, il procuratore del creditore Scatolificio Salernitano s.p.a. nulla opponeva all'omologazione ed il procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. si rimetteva alla decisione del Tribunale;

tutto ciò premesso ed a scioglimento della riserva in atti;

#### OSSERVA

A norma del comma 5 dell'art. 25-sexies il Tribunale, svolta l'eventuale istruttoria, omologa la proposta di concordato semplificato, quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Sotto il profilo della **regolarità del contraddittorio e del procedimento**, rileva il Tribunale che sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggetto dello stato di crisi, la competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore, nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato.

Risulta, altresì, l'integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei 60 gg successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale.

Quanto alle **condizioni di ammissibilità della domanda** collegate alla relazione dell'esperto, occorre evidenziare che l'Esperto nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziale, ha infatti rappresentato, come sopra riportato, 1) l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; 2) il mancato esito positivo delle stesse; 3) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 CCII.

In merito alle **opposizioni formulate da Intesa San Paolo s.p.a.** deve preliminarmente osservarsi che le contestazioni originariamente sollevate devono essere esaminate distinguendo tra quelle superate dalle successive



integrazioni documentali e contabili, quelle assorbite dall'evoluzione del procedimento e quelle che devono essere disattese nel merito.

Quanto alla dedotta mancanza del parere dell'Esperto ex art. 25-sexies, comma 3, CCII, l'eccezione non può essere accolta; dagli atti risulta acquisita la relazione finale dell'Esperto dott. Stefano Speranza, redatta in data 28.03.2025 e comunicata alla debitrice in data 04.04.2025, nella quale sono stati esaminati l'andamento delle trattative, la non praticabilità delle soluzioni alternative di cui all'art. 23 CCII e la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; inoltre, nel corso dell'udienza del 27.05.2026, l'Esperto, riportandosi alla relazione già in atti, ha confermato il proprio parere favorevole all'omologazione, dando atto del superamento delle criticità in precedenza evidenziate; ne consegue che la finalità sostanziale della previsione normativa — assicurare al Tribunale e ai creditori una valutazione qualificata sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte — deve ritenersi soddisfatta, non emergendo una lesione effettiva del contraddittorio o del diritto di difesa dei creditori.

Quanto alla doglianza relativa alla mancata previsione, nel piano originario, di un Fondo Rischi a copertura dell'eventuale escussione della garanzia MCC, il rilievo deve ritenersi superato dalle integrazioni successivamente depositate dalla società proponente; il piano come rettificato prevede infatti l'appostazione di un Fondo Rischi MCC pari ad euro 182.705,40, destinato a tener conto, nei limiti dell'eventuale escussione della garanzia pubblica e della conseguente surroga del garante, della possibile collocazione privilegiata del credito ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998; tale previsione consente di ritenere rispettata la regola distributiva della priorità assoluta e supera la censura originariamente proposta da Intesa Sanpaolo, ferma restando la verifica in sede esecutiva dell'effettivo verificarsi dei presupposti della surroga.

Deve parimenti essere disattesa l'eccezione relativa alla mancanza della deliberazione dell'organo amministrativo nelle forme di cui all'art. 120-bis CCII. La prescrizione della decisione risultante da verbale notarile attiene alla regolare formazione della volontà dell'organo gestorio e alla legittimazione all'accesso allo strumento di regolazione della crisi; il relativo difetto, ove esistente, è comunque suscettibile di sanatoria, trattandosi di vizio inerente ai



poteri rappresentativi e autorizzativi dell'organo che ha introdotto la domanda; nel caso di specie, l'Amministratore Unico ha depositato in data 28 ottobre 2025 la determina rogata dal notaio dott. Francesco Coppa in data 9 ottobre 2025, rep. 12814, racc. 10511, con cui ha espressamente ratificato l'attività processuale già compiuta e la proposizione della domanda di omologazione; tale ratifica, intervenuta prima della decisione, è idonea a sanare il vizio con effetto retroattivo, secondo i principi desumibili dagli artt. 1399 c.c. e 182 c.p.c.; sicché non ricorre una causa di inammissibilità o improcedibilità della domanda.

Quanto alla prospettata violazione delle regole competitive nella cessione dei beni in favore di Gambardella Food Lab S.r.l.s., va precisato che l'omologazione del concordato non comporta autorizzazione ad una vendita diretta in deroga alle disposizioni inderogabili dell'art. 25-septies, comma 2, CCII; le offerte già acquisite, incluse quelle riferibili a Gambardella Food Lab S.r.l.s., possono essere valorizzate come parametro economico del piano e come base di riferimento dell'attività liquidatoria, ma non esonerano il Liquidatore Giudiziale dalla previa verifica dell'assenza di soluzioni migliorative sul mercato. Il Liquidatore dovrà pertanto procedere mediante adeguate forme di pubblicità e procedure competitive, in conformità agli artt. 25-septies e 114 CCII, assumendo tali offerte quale base di partenza e non quale vincolo definitivo di trasferimento.

Deve, inoltre, escludersi che dagli atti emergano elementi tali da far ritenere violati i doveri di lealtà, correttezza e trasparenza di cui agli artt. 4 e 16 CCII; sul punto, l'Esperto ha dato atto dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, mentre l'Ausiliario ha verificato la complessiva congruità delle stime, la fattibilità del piano, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Le criticità originariamente rilevate dallo stesso Ausiliario — relative, tra l'altro, alla documentazione societaria, alle poste attive e passive, alle spese di procedura, ai canoni di locazione e al Fondo Rischi MCC — sono state oggetto di successive integrazioni, ritenute idonee a consentire la valutazione positiva del piano, salve le verifiche demandate al Liquidatore nella fase esecutiva.



Pertanto, le opposizioni proposte da Intesa Sanpaolo devono pertanto ritenersi, per un verso, superate dalle successive integrazioni e dai chiarimenti acquisiti nel corso del procedimento e, per altro verso, infondate alla luce delle considerazioni che precedono, non emergendo elementi ostativi all'omologazione del concordato semplificato.

Passando all'**esame della proposta di concordato**, così come rettificata in data 02.03.2026 a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con recepimento delle osservazioni formulate dall'Esperto, essa prevede:

**- realizzazione di disponibilità economiche per un importo complessivo di euro 398.191,51** ricavabile dalle seguenti attività:

1) Vendita di due beni immobili (garage sito in Roccapiemonte, in catasto foglio 3 part. 107 sub 165, immobile nel Comune di Cava dei Tirreni, in catasto foglio 11 par. 135 sub 3) al corrispettivo di euro 200.000,00 (la società ricorrente ha proceduto alla stipula di una "*scrittura privata di promessa di acquisizione di bene immobile*" con la società Gambardella Food Lab s.r.l., con cui quest'ultima si impegnavano ad acquistare i surriferiti immobili per un prezzo complessivo di euro **200.000,00**, da corrispondere mediante un piano di rateizzazione composto da 18 rate mensili di euro 11.100,00. Il prezzo di vendita concordato tra le parti risulta essere superiore rispetto al valore di mercato stimato dall' Ing. Massimo Perrino. In merito all'adempimento del piano di rateizzazione la società ricorrente ha comunicato che tale piano è in corso di esecuzione e di aver accantonato gli importi da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio);

2) Dismissione di beni mobili ed impianti per il valore di euro **30.000,00** (di cui euro 10.000,00 a titolo di prezzo per l'acquisto dei beni mobili ed euro 20.000,00 a titolo di rimborso forfettario per spese di impianto). (La società debitrice ha rappresentato che tali cespiti sono privi di valore commerciale, il cui costo storico è stato quasi completamente ammortizzato. La società Gambardella Food Lab s.r.l.s., con "*scrittura priva di cessione di attrezzature e minuteria nonché indennizzo per spese di impianto*" si è impegnata al versamento di euro 20.000,00 per rimborso forfettario per spese di impianto ed euro 10.000,00 a titolo di prezzo per l'acquisto dei seguenti beni mobili);

3) Spese di impianto per euro 20.000,00;



4) Incasso crediti verso clienti per euro **75.190,00** (La società ricorrente, con le relative integrazioni, ha chiarito che il credito di euro 6.452,00 verso "La Rinascita di Luigi Romano e Figli" era stato interamente riscosso e pertanto ha provveduto all'espunzione di tale valore contabile dall'elenco dei crediti esigibili. Ha proceduto ad operare la compensazione del credito vantato verso Combass s.r.l. per euro 116.283,91 con il debito contratto verso la medesima società per euro 112.755,79, e pertanto, all'esito della compensazione delle relative contropartite, il credito ritenuto esigibile nell'ambito del concordato preventivo è stimato in euro 3.527,82. In riferimento alla posta attiva attinente al credito rettificato in euro 50.000,00 nei confronti della B&B Trading s.r.l. il piano prevede una ipotesi di possibile valore di realizzo derivante da un accordo transattivo che, a compensazione dell'intera perdita della caparra, consentirebbe il recupero di complessivi 50.000,00 che verrà messo a disposizione per €. 10.000,00 entro il 30/11/2024, per €. 40.000,00 con successivi ratei mensili e costanti da €. 5.000,00 cadauno sicché da pareggiarne il prezzo entro 8 mesi. In relazione al credito verso Feger spa la società ricorrente rappresenta che il credito è in fase di precontenzioso e pertanto viene apportata una rettifica in diminuzione in ragione dell'eventuale esito di un accordo transattivo, e quindi la posta attiva viene ritenuta esigibile per un importo pari ad euro 20.000,00);

5) Rimborso cauzioni per euro **600,00**;

6) Realizzazione dei crediti tributari per euro **50.125,56** (consistente nel credito Iva maturato a seguito dell'emissione delle note di credito conseguenti all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della società Franzese spa ed emesse a norma dell'art. 26 comma 3 lettera a) con riferimento alla procedura concorsuali aperte successivamente al 26.05.2021 (art. 18 del d.l. 73/2021);

7) Retrocessione caparra macchinari per euro **20.000,00** (caparra acquisto macchinari, SBG Packaging Solution società cooperativa, €. 20.000,00 per una variazione in aumento di pari importo rappresentato dal recupero parziale delle somme versate in anticipo per l'acquisto di un macchinario industriale il cui contratto definitivo prevedeva una fornitura del valore di complessivi €.



65.000,00 oltre IVA. Detto recupero avverrà con l'intervento della Gambardella Food Lab srls che riconoscerebbe tale somma accollandosi l'onere di completare i residui pagamenti e quindi acquistare per se il macchinario ordinato);

8) Crediti verso dipendenti – Prestito Alessandro Gambardella per euro **16.491,99**;

9) Utilizzo delle disponibilità di cassa per euro **361,15**;

10) Utilizzo delle disponibilità di conto corrente per euro **1.822,81**;

11) Canoni di locazione **3.600,00** (canoni di locazione per euro 3.600,00 relativi all'immobile sito in Cava de' Tirreni alla Via Gaudio Maiori n. 59, oggetto del contratto preliminare di vendita).

L'**attivo complessivo pari a 398.191,51** risulta destinato al pagamento di:

**Fondo Rischi MCC di euro 182.705,40** soddisfatto nella misura del **100 %**;

- **Classe I di euro 71.716,42**: formata dai crediti privilegiati vantati dall'Agenzia delle Entrate ed INPS soddisfatti nella misura del **100 %**;

- **Classe II di euro 948.933,53**: formata dai debiti verso fornitori compresi quelli factorizzati dai fornitori, soddisfatti parzialmente nella misura del **12,07 %**;

- **Classe III di euro 136.648,61**: formata dai debiti verso banche al netto del Fondo Rischi MCC, soddisfatti parzialmente nella misura del **12,07 %**.

In relazione alla **tempistica** è stata previsto che l'attività concordataria sarà eseguita e completata nel termine di mesi 18 dall'omologazione.

Sul **rispetto delle cause legittime di prelazione** l'Ausiliario ha specificato che il piano rispetta la regola della priorità assoluta (Absolute Priority Rule), in quanto l'attivo, costituito dal valore di liquidazione del patrimonio, viene distribuito secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione. La



soddisfazione dei creditori chirografari avviene solo dopo l'integrale pagamento dei creditori privilegiati.

L'Ausiliario ha inoltre espresso parere favorevole sulla **fattibilità del piano** sotteso alla proposta fondato sulle seguenti circostanze: 1) esistenza di accordi preliminari e transattivi già definiti con terzi (Gambardella Food Lab s.r.l. e B & B Trading s.r.l.) per la cessione dei principali assets e la definizione di posizioni creditorie complesse, 2) avvio dell'esecuzione di tali accordi, come confermato dalla stessa società e riscontrato già in sede di composizione negoziata, 3) effettivo accantonamento, da parte della debitrice, della somma di € 140.000,00, a dimostrazione della serietà dell'impegno e della disponibilità di risorse immediate per l'attuazione del piano.

Con riferimento alla **convenienza del piano concordatario proposto rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale**, come evidenziato dall'Ausiliario deve ritenersi che nello scenario della liquidazione giudiziale la società prospetta un trattamento peggiore per i creditori, con la soddisfazione solo parziale dei privilegiati (57,41%) e l'integrale incapienza per i creditori chirografari. Tale stima deriva dalle seguenti circostanze: 1) il valore di realizzo degli immobili in una gara competitiva sarebbe verosimilmente inferiore al prezzo di € 200.000,00 già pattuito, tenuto conto dei ribassi tipici delle procedure esecutive, 2) l'importo di € 20.000,00 a titolo di indennizzo per spese di impianto e il recupero della caparra di € 20.000,00 per l'acquisto di macchinari non sarebbero realizzabili, in quanto legati all'intervento specifico della società acquirente nel contesto concordatario, 3) i costi e le tempistiche di una procedura di liquidazione giudiziale, incluse le eventuali azioni recuperatorie dei crediti, ridurrebbero ulteriormente l'attivo distribuibile. Deve anche evidenziarsi che il Liquidatore, in caso ne ricorrano i presupposti potrà procedere al proponimento dell'azione di responsabilità sociale.

In definitiva, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, per l'omologazione del proposto concordato semplificato.



Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà inoltre essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale. L'art. 25-septies CCII risulta chiaro sul punto nel richiamare al comma 1 l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 114 CCII.

Si rende, quindi, necessaria la nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, per provvedere alla cessione, anche eventualmente atomistica, dei beni della società.

A tale proposito, il Tribunale nomina liquidatore giudiziale il dott. Vincenzo Grimaldi, già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme attualmente disponibili;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui 114 CCII;
- 5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessita di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 6) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, provvedendo con le stesse al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25-septies CCII il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei deposito postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori –



per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 231 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, visto l'art. 25-sexies CCII, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1/2025 NRG, respinte le opposizioni nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione,

omologa

il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla società **GT GROUP SERVICE SRL** (P.I. 05452870651), in persona del legale rappresentante, con sede in Roccapiemonte, Piazza Aldo Moro n. 9, nei termini di cui alla proposta, al piano ed alle successive integrazioni richiamate in motivazione;

nomina

Liquidatore Giudiziale il Dr Vincenzo Grimaldi, il quale provvederà all'attuazione del piano nel rispetto degli artt. 25 septies e 114 CCII, nonché delle indicazioni contenute nella motivazione del presente decreto

Dispone

che il Liquidatore prenda in consegna i beni della società e le somme già disponibili, verifichi l'elenco dei creditori e l'attualità delle poste attive e passive rilevanti ai fini dell'esecuzione del piano, e proceda alla liquidazione del patrimonio mediante adeguate forme di pubblicità e procedure competitive;

che, prima dell'eventuale esecuzione delle offerte già acquisite, incluse quelle riferibili a Gambardella Food Lab S.r.l.s., il Liquidatore verifichi l'assenza di soluzioni maggiormente convenienti per la massa dei creditori, assicurando il rispetto delle regole di trasparenza, competitività e migliore realizzo;

che il Liquidatore dia esecuzione ai riparti nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, tenendo conto dell'appostazione del Fondo Rischi MCC pari ad euro 182.705,40, nei limiti in cui intervengano l'escussione della garanzia pubblica e la conseguente surroga del garante, nonché delle



percentuali di soddisfacimento risultanti dal piano omologato e dalle successive integrazioni.

Dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della Cancelleria, alla società proponente, al Pubblico Ministero, ai creditori costituiti, all'Esperto, all'Ausiliario e Liquidatore Giudiziale, nonché trasmesso al Registro delle Imprese competente per l'iscrizione di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso alla Camera di Consiglio del 30.06.2026.

Il Presidente

Dott. Salvatore Di Lonardo

